

# Cciaa, ravedersi conviene

## Cala l'importo per omessi versamenti dei diritti annuali

Pagina a cura  
DI CINZIA DE STEFANIS

**E**ffetti fiscali per dalla riduzione degli interessi legali. Infatti, questi ultimi, dal 1° gennaio 2014 sono passati dal 2,5% all'1%, con ripercussioni anche di carattere fiscale in quanto cambiano gli importi dovuti per i versamenti eseguiti con ravvedimento operoso relativi al diritto annuale non versato dalle imprese nell'anno 2013. Per regolarizzare gli omessi o incompleti versamenti del diritto annuale occorrerà corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il nuovo saggio dell'1% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il giorno del versamento tardivo. Pertanto per il pagamento del diritto annuale scaduto nel 2013 occorrerà fare più calcoli per pervenire alla cifra da pagare, applicando il tasso del 2,5% fino al 31 dicembre 2013 e dell'1% dal 1° gennaio 2014 in poi fino alla data dell'effettivo versamento. Questo è quanto prevede il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/12/2013 n. 292).

**Ravvedimento operoso.** - Il ravvedimento operoso (articolo 13 del dlgs 472/97) è una procedura che consente alle imprese, entro specifici limiti e termini, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In particolare, l'impresa collettiva o individuale, che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo, deve provvedere a versare:

- l'importo del tributo dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
- l'importo della sanzione ridotta;
- l'importo degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera (il tasso di interesse legale fino al 31 dicembre 2013 2,5%, dal 1° gennaio 2014 è pari all'1%).

Possono procedere al ravvedimento tutte le imprese individuali e collettive, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza. In particolare, è

Obblighi e tempistica		
Soggetti tenuti al pagamento	Scadenze per il diritto annuale 2013 e non versato dalle imprese	Possibilità di ravvedimento lungo con le scadenze che seguono:
Contribuenti che non aderiscono agli studi di settore:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• impresa individuale</li> <li>• società di persone</li> <li>• società di capitali che approvano il bilancio tra aprile e maggio,</li> <li>• soggetti Rea (enti non profit)</li> </ul>	17/6/2013	17/7/2014*
Contribuenti che aderiscono agli studi di settore:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• impresa individuale</li> <li>• società di persone</li> <li>• società di capitali che approvano il bilancio tra aprile e maggio,</li> <li>• soggetti Rea (enti non profit)</li> </ul>	8/7/2013	20/8/2014*
Società di capitali con approvazione bilancio a giugno	16/7/2013	20/8/2014*

\*Oltre al pagamento del diritto annuale dello 0,40% vanno calcolati gli interessi. Che dal 1° gennaio sono del 1%. Il nuovo saggio dell'1% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il giorno del versamento tardivo.

### I soggetti che devono passare dalle casse

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale: le imprese individuali, le società semplici, le società commerciali, le cooperative e le società di mutuo soccorso, i consorzi e le società consortili, gli enti pubblici economici, le aziende speciali e i consorzi tra enti territoriali, i Gruppi economici di interesse europeo) e società tra avvocati e professionisti. Questi soggetti devono essere iscritti o annotati nel registro imprese al 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso. Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel registro imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al Rea o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno. L'obbligo del pagamento del diritto cessa a partire dall'anno solare successivo a quello in cui:

- l'impresa è stata posta in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- l'impresa individuale abbia cessato l'attività e abbia presentato la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività;
- le società e altri soggetti collettivi abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione e abbiano presentato la domanda

di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale;

- le società di persone e i consorzi risultino in scioglimento senza messa in liquidazione e abbiano presentato domanda di cancellazione entro il 30 gennaio successivo alla data di scioglimento;
- le cooperative siano state scelte per effetto di un provvedimento dell'autorità governativa (come prevede l'articolo 2545-septiesdecies c.c.).

Esonero dal pagamento del diritto annuale 2013 anche per le start-up innovative. Come disposto dal comma 8 dell'articolo 26 del decreto legge n. 179/2012, le start up innovative che chiedono l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerate dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e dura comunque non oltre il quarto anno dall'iscrizione.

lungo, è necessario che entro un anno dalla scadenza del termine, avvenga il pagamento:

- del tributo dovuto e non versato (o versato parzialmente);
- degli interessi legali maturati dalla data di scadenza fino al giorno in cui viene effettivamente eseguito il versamento;
- della sanzione dello 0,40% del tributo dovuto.

**Le modalità di pagamento.** - L'Agenzia delle entrate con la risoluzione del 23 maggio 2003 n. 115/E ha istituito due codici tributo che riguardano il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto annuale:

- 3851 - denominato «Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale»;
- 3852 - denominato «Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale».

È esclusa la compensazione per le somme versate tramite i suddetti codici. Il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese avviene tramite modello F24 con modalità telematica.

**Il soggetto responsabile della violazione** - Come viene precisato nella circolare Mise n. 3587/C del 20 giugno 2005 - il soggetto responsabile della violazione va identificato con l'autore materiale della violazione sia esso persona fisica o persona giuridica. Dunque, la sanzione dovrà essere, di norma, irrogata all'impresa per la quale risponderà il titolare, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori, nel caso di società di persone, la stessa società, nel caso di società di capitali o società cooperative. Nel caso di società liquidate o cessate, la sanzione dovrà essere irrogata al liquidatore, rispettando, naturalmente, i termini di decadenza e di prescrizione.

—C. Ripubblicazione ristretta—



utile precisare che la norma allude a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate ma non ancora portate a conoscenza, mediante notifica, dell'autore della

violazione o dei soggetti solidalmente responsabili. Affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento